

OGGETTO: **EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19**
ULTERIORI PROROGHE IN MATERIA AMBIENTALE

La conversione in legge del Decreto “Cura Italia”, avvenuta con la Legge 24 aprile 2020, n. 27, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 aprile 2020, ha ulteriormente modificato le scadenze di tutte le autorizzazioni ambientali, comunque denominate: infatti l’art. 103, nella nuova formulazione, dispone la **proroga della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio, per i successivi novanta giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, attualmente fissata al 31 luglio 2020.**

Inoltre, l’ art. 113-bis consente il deposito temporaneo dei rifiuti fino ad un quantitativo massimo di 60 metri cubi di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi, e amplia il limite temporale massimo da 12 a 18 mesi. (per la Regione Emilia Romagna questo provvedimento era comunque già stato adottato con l’Ordinanza n° 57 del 3 aprile 2020 pubblicata sul notiziario Confimi Romagna news n° 19 del 10 aprile 2020).

Dott. Federico Marangoni



0544/280214 (diretto)



347/0972662



marangoni@confimiromagna.it